

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

E' costituita, con sede in Roma, località Ostia Lido, Piazza Santa Monica n. 1, un' Associazione denominata "Seconda Linea Missionaria organizzazione non lucrativa di utilità sociale". L'Associazione "Seconda Linea Missionaria O.N.L.U.S." è una libera associazione apartitica e apolitica, di ispirazione cristiana, senza scopo di lucro, regolata a norma del presente Statuto nonché per quanto qui non previsto dal Titolo I Capo III Ari. 14 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Articolo 2

L'Associazione ha una durata di anni settanta dalla data odierna e potrà essere prorogata, prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- lo svolgimento dell'attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose, sia nazionali che estere;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, circa i problemi connessi al disagio economico e culturale di comunità nazionali e in particolare di quelle dei paesi del Terzo Mondo.

L'Associazione privilegia nel suo operare i rapporti tra le comunità parrocchiali italiane e quelle di paesi del Terzo Mondo. Inoltre l'Associazione per il perseguimento degli scopi sopraindicati potrà promuovere le seguenti attività:

- la sottoscrizione di adozioni a distanza di bambini orfani e di famiglie bisognose;
- la raccolta di fondi attraverso la promozione e la realizzazione di mostre - mercato, eventi culturali e sportivi, di lotterie ;
- la prestazione di assistenza, sanitaria, avente ad oggetto in particolare modo le patologie tipiche dei paesi del Terzo Mondo quali ad esempio, AIDS, lebbra, denutrizione, malaria;
- lo svolgimento di attività nel campo dell'editoria, l'istituzione di borse di studio;
- la costruzione di infrastrutture quali ospedali, dispensari, scuole, pozzi d'acqua, abitazioni;
- la raccolta e la spedizione di materiali, attraverso spedizioni via containers o via aerea il tutto nel rispetto di quanto previsto all'ari.10 del D.Lgs n.460/1997.

L'Associazione potrà perseguire unicamente le finalità di solidarietà sociale sopraindicate e pertanto non potrà svolgere attività diverse dalle medesime ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

AMMISSIONE DEI SOCI , CATEGORIE DI SOCI, ESCLUSIONE, DIRITTO DI VOTO

Articolo 4

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Articolo 5

Sono soci dell'Associazione coloro che di maggiore età risultino iscritti nel libro dei soci in seguito a delibera di Ammissione del Consiglio Direttivo. Tutti i soci avranno parità di diritti.

Articolo 6

Possono conseguire la qualità di associato, tutte le persone che si impegnino a realizzarne gli scopi stabiliti dallo statuto e che siano di maggiori età.

All'uopo coloro che intendano entrare a far parte dell'Associazione, dovranno farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale verificata la sussistenza, dei requisiti dell' aspirante associato, delibererà sull'ammissione.

La delibera dovrà essere comunicata all' aspirante socio entro trenta giorni.

Articolo 7

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso o dimissioni;
- b) per recesso secondo il disposto l' art. 24 c.c. ;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di cessata partecipazione alla vita dell'Associazione, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni, violazioni delle norme statutarie, interdizione, inabilitazioni.

Qualsiasi provvedimento di esclusione dovrà essere comunicata all' interessato con lettera raccomandata. Contro tale provvedimento l'associato, potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dall'avvenuta notifica del provvedimento a suo carico.

PATRIMONIO - BILANCI

Articolo 8

L'Associazione che non ha scopi di lucro, trae i mezzi finanziamento:

- a) dalle quote associative;

- b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati nazionali od esteri;
- e) da elargizioni spontanee di privati;
- d) dal ricavato dall' organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- e) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili o immobili.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci ordinari ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO REVISORI

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono;

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un numero di consiglieri che va da quattro a nove e che verrà determinato dall'assemblea al momento della nomina;
- c) il Collegio dei Revisori.

Articolo 11

Viene istituita la figura del Presidente Onorario che viene ricoperta da una persona che, a parere dell'assemblea dei soci ordinari, si distingue per comunanza di valori e di intenti con quelli dell'Associazione, per dirittura morale ed esempio di vita cristiana, nonché per rappresentatività nell'ambito della collettività.

Articolo 12

L' Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione verbale o scritta trasmessa via fax, spedita almeno otto giorni prima della riunione contenente l' ordine del giorno ed il luogo e l'ora della medesima, almeno una volta all' anno, per l' approvazione del bilancio. L' Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Qualora in quest'ultimo caso, gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del

Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede dell'Associazione.

Nell'Assemblea, hanno diritto al voto tutti i soci che risultino iscritti nel libro degli associati e che non siano in mora nei versamenti dei contributi sottoscritti. Ciascun associato, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare del contributo sottoscritto. L'Assemblea, è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa, tra i soci presenti, la quale nominerà un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

L'Assemblea ordinaria, ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Presidente e il Presidente onorario; Per il primo quinquennio la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente viene effettuata nell'atto costitutivo.
- c) approva il programma proposto dal Presidente;
- d) suggerisce proposte, progetti, idee gestionali, conformemente agli scopi associativi;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera su quanto proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera in prima convocazione col voto favorevole dei 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole del 51% dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dai soci eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero minimo di quattro membri ad un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata di cinque anni rinnovabili.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale e, per meglio disciplinare il funzionamento interno all'Associazione, potrà elaborare appositi regolamenti, tesi ad agevolare l'utilizzazione di beni facilmente deperibili, eventualmente donati all'Associazione,



per offrirli in beneficenza, così come la legge prevede.

Il Consiglio Direttivo, può essere convocato senza alcuna formalità e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi senza alcuna limitazione. Ha facoltà, inoltre, di promuovere azioni giudiziali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche costituirsi parte civile in nome e nell'interesse dell'Associazione medesima e degli scopi da essa perseguiti indicati nello statuto. Potranno essere nominati dal Presidente, procuratori o patrocinanti, per determinanti atti o categorie di atti, attribuendo l'uso della firma e del timbro sociale e determinandone i poteri. Inoltre, il Presidente, consultando il Consiglio, ha facoltà di assumere dipendenti ed impiegati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l'attività dell'ente, nel rispetto della legge dell' 11.8.1991 n.266.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da persone che non siano socie e saranno elette dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Articolo 16

Il fondo dell'Associazione che è costituito da quanto indicato nell'art.9 del presente statuto, nonché dai beni acquistati con tali contributi, non può essere ripartito tra gli associati, ne questi ultimi, possono richiedere la restituzione delle somme versate o dei beni donati all' Associazione, salvo il caso specifico che un bene sia stato offerto in usufrutto all' Associazione, per un tempo determinato. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale, durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 18

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, l' Associazione si conforma sia alle clausole indicate nel supplemento ordinario della G.U. n.1 del 2.1.1998, in riferimento alle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative sia alle norme vigenti del codice civile.

PRESIDENTE: GIUSEPPE ARAGONA

SEGRETARIO: ANDREA CANGIALOSI



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

“ SECONDA LINEA MISSIONARIA O.N.L.U.S. “

L'anno duemilanove

Il giorno 3

Del mese di novembre

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 7
Registrato in data 13/11/09 serie 3
al n. 9734 versale € 168,00
euro (.....)
Il Capo Area Servizi
Eugenio Avallone

In Roma nella sede dell'Associazione “ Seconda Linea Missionaria O.N.L.U.S.” in Piazza Santa Monica ,1 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell' Associazione “ Seconda Linea Missionaria O.N.L.U.S.” per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dell'articolo 1, 9,13,16,17 dello Statuto..

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto il Presidente Signor:

ARAGONA GIUSEPPE, nato a Montagnareale (Me) il 28 giugno 1929, pensionato;

C.F.RGN GPP 29H28 F3950; residente in Roma, località Ostia Lido, Via delle Aleutine n.28.

Il medesimo constatata la sua presenza in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e di socio nonché degli associati:

- SELLARO RAFFAELE nato a Cirò Marina (Kr) il 6 novembre 1940, pensionato;

C.F. SLL RFL 40S06 C726K; residente in Roma, località Ostia Lido via dei Panfili 122;

- GIORGI ANTONIETTA, nata a Campobasso il 23 maggio 1933, casalinga;

C.F. GRG NNT 33E63 B519L; residente in Roma, località Ostia Lido, Via delle Aleutine n.28.

- CANGIALOSI ANDREA, nato a Suani Ben Aden (Libia) il 4 dicembre 1947, residente in Roma, località Ostia lido. Via delle Gondole n.116. impiegato;

C.F.CNG NDR 47T04 Z326C;

- MOROSOLI ALBA, nata a Vigolzone (Pc) il 6 agosto 1944, casalinga ;

C.F. MRS LBA 44M46 L897I;

- ROLLERI PIETRO, nato a Vigolzone (Pc) il 13 febbraio 1.940, pensionato;

C.F.RLL PTR 40B13 L897M; entrambi residenti in Roma, località Ostia Lido, Via Isole del Capoverde n.26;

- MARTINELLI GIUSEPPINA, nata a Napoli e residente in Roma, località Lido di Ostia Via del Capoverde, 298

- ARAGONA PAOLO, nato a Roma il 19 giugno 1963 , residente in Roma, località Lido di Ostia, via Ammiraglio del Bono

- GROSSI NICOLA, nato a Campobasso il 12 febbraio 1937, residente in Roma località Lido di Ostia, via delle Gondole 116.

C. F. GRS NCL 37B12 B519Z

- BONANNI MARIO nato a Roma il 22 aprile 1950 e residente in Roma località Lido di Ostia via delle Aleutine 28

Tutti cittadini italiani.

Dichiara la presente Assemblea validamente costituita essendo presenti n° 10 soci su un totale di n° 16 soci.

Circa i punti all'ordine del giorno, il Presidente espone l'opportunità di modificare gli Articoli: 1, 9, 13, 16, 17.

- L'articolo 1 dello statuto va integrandolo con la seguente dicitura:

"L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici."

- L'articolo 9 dello statuto va integrato con la dicitura:

" Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. "

- Dall' articolo 13 dello statuto;

eliminare " che tra loro nomineranno il presidente "

- Dall'articolo 14, terzo comma " Il presidente del consiglio direttivo " è sostituito da " Il Presidente "

- Dall' articolo 16 dallo statuto eliminare:

" salvo quanto stabilito all' art. 10 lett. d del D. Lgs. N460/1997.

- L' articolo 17 dello statuto viene eliminato e sostituito con:

" In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

L'Assemblea quindi all'unanimità

DELIBERA

Di modificare l'articolo 1 dello Statuto nel seguente modo:



Articolo 1

E' costituita, con sede in Roma, località Ostia Lido, Piazza Santa Monica n. 1, un' Associazione denominata "Seconda Linea Missionaria organizzazione non lucrativa di utilità sociale". L'Associazione "Seconda Linea Missionaria O.N.L.U.S." è una libera associazione apartitica e apolitica, di ispirazione cristiana, senza scopo di lucro, regolata a norma del presente Statuto nonché per quanto qui non previsto dal Titolo I Capo III Ari. 14 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci ordinari ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dai soci eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero minimo di quattro membri ad un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata di cinque anni rinnovabili.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale e, per meglio disciplinare il funzionamento interno all'Associazione, potrà elaborare appositi regolamenti, tesi ad agevolare l'utilizzazione di beni facilmente deperibili, eventualmente donati all'Associazione, per offrirli in beneficenza, così come la legge prevede.

Il Consiglio Direttivo, può essere convocato senza alcuna formalità e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi senza alcuna limitazione. Ha facoltà, inoltre, di promuovere azioni giudiziali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche costituirsi parte civile in nome e nell'interesse dell'Associazione medesima e degli scopi da essa perseguiti indicati nello statuto. Potranno essere nominati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dal Presidente, procuratori o patrocinanti, per determinanti atti o categorie di atti, attribuendo l'uso della firma e del timbro sociale e determinandone i poteri.

Inoltre, il Presidente, consultando il Consiglio, ha facoltà di assumere dipendenti ed impiegati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l'attività dell'ente, nel rispetto della legge dell' 11.8.1991 n.266.

Articolo 16

Il fondo dell'Associazione che è costituito da quanto indicato nell'art.9 del presente statuto, nonché dai beni acquistati con tali contributi, non può essere ripartito tra gli associati, ne questi ultimi, possono richiedere la restituzione delle somme versate o dei beni donati all' Associazione, salvo il caso specifico che un bene sia stato offerto in usufrutto all' Associazione, per un tempo determinato. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale, durante la vita dell'Associazione, Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gi. Anf'.A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maurizio'.